

## REGOLAMENTO (CE) N. 879/95 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 3447/90 che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1258/91<sup>(3)</sup>, prevede che per l'ottenimento degli aiuti all'ammasso privato, le domande devono essere presentate agli organismi di intervento degli Stati membri; che, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è opportuno inserire gli organismi di intervento dei nuovi Stati membri nell'allegato del regolamento in

esame e cogliere l'occasione per correggere gli indirizzi degli altri organismi di intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3447/90 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.

<sup>(3)</sup> GU n. L 120 del 15. 5. 1991, pag. 15.